

TAR PUGLIA - ORDINANZA 15 gennaio 2021, n. 87

Ricorso elettorale n. R.G. 1334/2020 proposto da Antonio Paolo Scalera c/Regione Puglia e nei confronti di Giuseppe Longo, Mario Pandinelli, Michele Mazzarano, Francesco La Notte, Ruggiero Mennea.

Pubblicato il 15/01/2021

N. 00087/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01334/2020 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1334 del 2020, proposto da Antonio Paolo Scalera, che agisce quale candidato nelle elezioni per cui è causa nonché quale cittadino elettore *ex art.* 130 c.p.a., rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Ancora, Sabina Ornella Di Lecce, Gianluigi Pellegrino, Gianluca Prete e Francesco Paolo Sisto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Sisto in Bari, alla via Roberto da Bari, n. 36;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza e Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente in Bari, al lungomare Nazario Sauro nn. 31/33;

nei confronti

Giuseppe Longo e Mario Pandinelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Ida Maria Dentamaro e Nicola Dentamaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Michele Mazzarano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Cecinato e Mario Soggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Francesco La Notte, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolò Mastropasqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ruggiero Mennea, rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Sebastiano Matassa, Rosa Volse e Pierluigi Panniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

lista elettorale denominata "Popolari con Emiliano", in persona del presentatore e legale rappresentante p.t.,

Avv. Vincenzo De Martino, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

A) per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:

- *in parte qua*, dei verbali delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti (per l'elezione - del Presidente della giunta regionale e - del Consiglio regionale della Puglia del 20 e 21 settembre 2020), ed in particolare dell'allegato al verbale operazioni elettorali del 30.10.2020;

- di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dai ricorrenti; e per la correzione del risultato elettorale con l'assegnazione di un seggio consiliare di spettanza alla lista in cui è candidato il ricorrente nella relativa circoscrizione cui pertanto spetterebbe il seggio, ferma la eventuale assegnazione (salva diversa opzione) all'on. Raffaele Fitto, quale candidato alla presidenza non eletto con ogni connessa e conseguente statuizione e correzione;

B) per quanto riguarda il RICORSO INCIDENTALE presentato da Michele Mazzarano il 18\12\2020:

- *in parte qua* delle operazioni elettorali dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari insediatosi per le elezioni del Presidente e del Consiglio Regionale della Puglia tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020, affinché nella assegnazione dei 27 seggi complessivamente spettanti alla coalizione di maggioranza (così come eventualmente determinati a seguito dell'accoglimento del ricorso proposto dal dott. Scalera) siano attribuiti 16 seggi (anziché 15 seggi) alla lista "Partito Democratico", 5 seggi (anziché 7 seggi) alla lista "Popolari con Emiliano" e 6 seggi (anziché 7 seggi) alla lista "Con Emiliano";

- dell'atto di proclamazione degli eletti, in parte qua, di cui al verbale dell'Ufficio Centrale Regionale del 29-30/10/2020;

- della deliberazione regionale di convalida degli eletti;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;

e per la correzione dei risultati elettorali, affinché sia confermata la proclamazione tra gli eletti del sig. Michele Mazzarano;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Giuseppe Longo, di Michele Mazzarano, di Francesco La Notte, di Mario Pandinelli e di Ruggiero Mennea;

Relatore la dott.ssa Giacinta Serlenga nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2021, tenutasi telematicamente e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto che, impregiudicata ogni questione di rito e di merito, occorra disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati risultati eletti alla carica di consigliere regionale nella tornata elettorale oggetto del presente giudizio, i quali potrebbero essere compromessi da un'eventuale diversa distribuzione del c.d. premio di maggioranza in accoglimento del ricorso introduttivo;

Ritenuto di autorizzare la notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4 e dell'art. 49, comma 3, del codice del processo amministrativo, con le seguenti modalità:

1) pubblicazione della presente ordinanza e del ricorso -per estratto- sulla Gazzetta del Mezzogiorno, su almeno un quotidiano di diffusione nazionale e sul bollettino della Regione Puglia, esonerando dall'onere dell'indicazione dei nominativi dei soggetti destinatari della notificazione, ma con le seguenti indicazioni: a) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) numero di registro generale del ricorso; c) nominativo della parte ricorrente e dell'Amministrazione resistente; d) oggetto del giudizio;

2) pubblicazione della presente ordinanza e del ricorso - in copia integrale - sul sito web della stessa Regione che viene, quindi, onerata di collaborare nell'espletamento di tale adempimento;

Ritenuto altresì che l'integrazione del contraddittorio con le indicate modalità debba essere eseguita entro il termine di 15 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza e che dell'avvenuta esecuzione debba essere depositata attestazione presso la segreteria di questo Tribunale nei successivi 5 giorni, a cura del ricorrente;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione terza, ordina l'integrazione del contraddittorio, con autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami, nei modi e nei termini indicati in motivazione. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 3 marzo 2021.

L'ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, tenutasi telematicamente, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giacinta Serlenga

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO
Virginia Ricco

Notifica per pubblici proclami autorizzata con ordinanza n. 87/21 nel ricorso proposto innanzi al T.A.R. Bari III sezione n. 1334/2020 nell'interesse del dott. Antonio Paolo Scalera contro Regione Puglia ed altri avente ad oggetto: ricorso elettorale

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGION PER LA PUGLIA SEZ. DI BARI

Ricorre ex art. 130 cpa

Dott. **Antonio Paolo Scalera**, nato a (*omissis*) il (*omissis*) ed ivi residente alla (*omissis*), che agisce quale candidato e cittadino elettore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al presente atto, dagli Avv.ti Francesco Paolo Sisto, Gianluigi Pellegrino, Sabina Ornella di Lecce, Luciano Ancora e Gianluca Prete

Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente-legale rappresentante pro-tempore

E nei confronti dei sig.ri Longo Giuseppe, Mazzarano Michele, La Notte Francesco, Pendenelli Mario e Mennea Ruggiero

per l'annullamento in parte qua dei verbali delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti (per l'elezione - del Presidente della giunta regionale e - del **Consiglio regionale della Puglia** del 20 e 21 settembre 2020), ed in particolare dell'allegato al verbale operazioni elettorali del 30.10.2020; nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale ancorchè non conosciuto dai ricorrenti; e per la **correzione del risultato elettorale** con l'assegnazione di un seggio consiliare di spettanza alla lista in cui e' candidato il ricorrente nella relativa circoscrizione cui pertanto spetterebbe il seggio, ferma la eventuale assegnazione (salva diversa opzione) l'On. Raffaele Fitto, quale candidato alla presidenza non eletto con ogni connessa e conseguente statuizione e correzione.

1. Il 20 e 21 settembre 2020 si sono tenute le elezioni del Presidente della giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia, che sono disciplinate dalla L. 108/68 per come recepita in Puglia con L.R. n. 2/2005 e L.R. n. 7/2015.

Sulla base della suddetta normativa il consiglio regionale è composto da 50 consiglieri, più il presidente.

I primi 23 seggi vengono ripartiti a livello circoscrizionale e i restanti 27 a livello di collegio unico regionale (CUR).

La soglia di sbarramento per l'accesso delle liste alla assegnazione dei seggi è dell'8% per le coalizioni e per le liste che si presentano da sole e del 4% per le liste che si presentano in coalizione.

La legge elettorale pugliese riconosce un premio di maggioranza; in particolare, se dette liste raggiungono o superano il 40% dei voti, si garantisce alle stesse l'assegnazione in totale di almeno 29 consiglieri, se i voti sono tra il 35% e il 40%, 28 seggi e se sono sotto il 35%, 27 seggi.

2. Nel caso di specie, terminato lo spoglio, il Ministero dell'Interno ha pubblicato i dati e le risultanze sul Sistema informativo elettorale "Eligendo" e, in applicazione dell'art. 15 co. 6 L. 108/1968, come sost. dall'art. 8 della L.R. Puglia n. 7/2015, ha correttamente dato atto che, in sede di attribuzione dei seggi consiliari con CUR, computata la correzione maggioritaria, sulla base dei voti registrati, alle liste di sostegno al candidato Presidente eletto (Michele Emiliano) aventi accesso al Consiglio in quanto superanti le soglie di sbarramento, dovessero essere garantiti 27 seggi.

3. Pertanto alle liste di minoranza spettavano i restanti 23 seggi.

Conseguentemente, il Dott. Antonio Scalera, candidato nella lista n. 21 avente il contrassegno "La Puglia

domani", sarebbe risultato in posizione utile per l'elezione salva assegnazione in sua sostituzione all'On.le Fitto quale candidato Presidente non eletto e salva diversa opzione di questo.

4. Senonché all'esito dello scrutinio, l'ufficio elettorale ha, invece, ritenuto di dover garantire non 27, ma 29 seggi alle liste di maggioranza, il che comporta che si riducono a 21 i seggi per la minoranza venendo così negata la spettanza del seggio alla posizione ricoperta da Scalera.

A tanto l'ufficio elettorale ha provveduto sulla base di quanto ha ritenuto di dedurre nell'allegato al verbale ove, in dichiarato *revirement* rispetto alla applicazione della legge sin qui pacifica e seguita anche nella precedente tornata elettorale, ha stabilito che, nel computare ai fini dei seggi da assegnare col CUR, i voti da considerare per le liste di sostegno al presidente eletto ai fini di determinare la quota di consiglieri da garantire sulla base della correzione maggioritaria, dovrebbero essere considerati anche quelli relativi alle liste che non superando la soglia di sbarramento non hanno radicale accesso al riparto dei seggi.

4. La determinazione è manifestamente illegittima e merita annullamento e correzione alla stregua dei seguenti

MOTIVI

0. In ordine all'interesse

Il dott. Antonio Scalera sarebbe risultato in posizione utile per l'elezione, ove la Commissione avesse correttamente assegnato alla maggioranza 27 e non 29 seggi

*

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 L. 108/1968 come sost. dall'art. 8 della L.R. Puglia n. 7/2015. Eccesso di potere.

1. Già in termini di sintesi risulta evidente l'illegittimità epigrafata.

Ed invero, il correttivo maggioritario stabilito dalla legge pugliese è, espressamente, riferito alle liste che in Consiglio compongono la maggioranza. Ed a tal fine considera i voti raccolti da queste. Non già da quelle che non avendo superato la soglia sono escluse sin dall'inizio dei vari segmenti del procedimento conseguente allo spoglio per l'assegnazione dei seggi.

Non si tratta, per espressa scelta del legislatore pugliese, di un premio al Presidente, bensì alla maggioranza consiliare, come reso evidente dalla circostanza che pacificamente non si computano ai fini del premio, i voti pur espressi per il solo Presidente.

Sicché, in assoluta coerenza, si computano ai fini del premio i voti raccolti delle liste di maggioranza che hanno accesso al Consiglio perché hanno superato le relative soglie. Del resto, la finalità delle soglie di deflazionare la moltiplicazione di liste verrebbe frustrata da un sistema che invece finirebbe con l'incentivarle ove si computassero ai fini del premio. Di talché le coalizioni sarebbero indotte ad una loro moltiplicazione.

Pertanto, come Codesto On.le Tar ed il Consiglio di Stato (con pronunce richiamate e condivise anche in sentenze della stessa Corte di Appello di Bari) hanno puntualmente evidenziato in specifici precedenti, la norma sicuramente esclude che liste in limine estromesse dalle operazioni di assegnazione dei seggi perché non superanti le soglie sin dall'assegnazione dei primi seggi circoscrizionali, possano "risorgere" nei successivi passaggi procedurali volti al completamento della ridetta assegnazione con la ripartizione dei seggi Cur.

Ed invero l'Ufficio elettorale è incorso in sicura violazione di legge e degli specifici precedenti in materia ove, ribaltando l'interpretazione della legge elettorale pugliese sempre pacificamente seguita anche nelle precedenti tornate e **validata dagli uffici del Ministero dell'Interno e dal Giudice Amministrativo**, ha, invece,

ritenuto che in sede di computo dei seggi da assegnare con il CUR, sulla base del correttivo maggioritario vadano nuovamente considerate, sic! (dopo averle doverosamente escluse dal procedimento di assegnazione dei seggi su base circoscrizionale) le liste che non hanno superato la soglia di sbarramento.

In realtà Codesto On.le TAR, con sentenza Sez. II 22.10.2015 n. 1354 (confermata in sede di appello con sentenza Consiglio di Stato Sez. V n. 3306/2016) del tutto ineccepibilmente ha affermato il principio secondo cui all'inizio delle operazioni elettorali le liste che non hanno raggiunto la cd. soglia di sbarramento vengono **definitivamente** escluse dalle operazioni di assegnazione dei seggi.

E se è pur vero, come evidenzia l'ufficio, che i precedenti attenevano direttamente alla concreta assegnazione dei seggi alle liste e ai candidati, con la pretesa allora avanza, e rigettata dal giudice, delle liste non superanti lo sbarramento di parteciparvi, ciò non toglie che il Consiglio di Stato e Codesto On.le Tribunale hanno espressamente sancito la doverosa lettura delle norme e principi che delegittimano in radice la determinazione oggi assunta, in totale "*testa coda*" rispetto alla pacifica applicazione avvenuta nelle precedenti tornate.

Ed invero, già nella successione diacronica delle varie fasi dell'assegnazione dei seggi stabilite dalla legge regionale pugliese, il Tar e il Consiglio di Stato hanno evidenziato come le liste che non raggiungono lo sbarramento fuoriescono dalla procedura di assegnazione e una volta che sicuramente non partecipano alla prima fase, sarebbe ben singolare che le stesse.... riemergessero di incanto per assumere rilievo nella seconda.

Trattasi di conclusioni fatte proprie in sede giurisdizionale dalla stessa Corte di Appello di Bari in sent. n. 1795/18, motivatamente redatta dal medesimo magistrato che presiede l'Ufficio elettorale.

Come giustamente evidenzia il Consiglio di Stato, regola generale del procedimento è la fuoriuscita di dette liste in avvio dal sistema di computo e riparto dei seggi e nelle diverse fasi successive,

Si vuole quindi evitare la parcellizzazione dell'offerta elettorale, ratio che verrebbe del tutto tradita ove le coalizioni, per poter raggiungere il maggior numero di seggi garantiti in sede di correzione maggioritaria fossero indotte ad associare più liste possibili **pur pulviscolari**, perché le stesse pur escluse dal riparto, concorrerebbero di incanto a far prendere più seggi in sede di correzione maggioritaria alle altre liste della coalizione. Del resto, lo stesso correttivo maggioritario consiste nel rafforzare la rappresentanza consiliare delle liste che sostengono il presidente eletto, ovviamente quelle che al consiglio hanno accesso, non potendosi certo ciò riferire a quelle che non avendo superato la soglia, dal consiglio sono **in limine estromesse**.

Come pure è evidente che il sistema dei seggi da garantire (cd. correzione maggioritaria) si riferisca pacificamente alle liste che lo sostengono e ai voti da queste raccolti.

Pertanto, richiamato il principio espresso dal Consiglio di Stato, secondo cui sarebbe stato, piuttosto, un riemergere della considerazione di tali liste che avrebbe richiesto una norma espressa (sicuramente inesistente), è evidente che l'art. 15 come 6 L, 108/68, fatto proprio e integrato dalla legislazione pugliese da ultimo, con LR 7/15, ove al p. 5 lett. b. prevede che "*l'Ufficio divide la cifra elettorale della coalizione per il numero dei seggi da ripartire*", **si riferisce sempre alle liste della coalizione cui seggi possono essere ripartiti e quindi quelle che hanno superato la soglia**.

Sicché, nel riferirsi dunque alla ripartizione dei seggi *tout court* le norme in esame escludono, **in assenza di contrarie disposizioni espresse**, un recupero delle cifre elettorali delle liste escluse, come correttamente evidenziato dal Consiglio di Stato con la sent. n. 3306/2016.

La richiamata, ed invero pacifica, ratio complessiva di dissuadere la presentazione di liste che non raggiun-

gono soglie minime di consensi delegittimano anche le considerazioni dell'ufficio in ordine alla circostanza che non troverebbe giustificazione il mancato computo di voti dati a liste che, comunque, hanno sostenuto il Presidente eletto, una volta che, come detto, la correzione maggioritaria non è rivolta al Presidente (persino i voti dallo stesso direttamente raccolti pacificamente non si computano), bensì alle liste che in Consiglio lo sostengono componendo la coalizione di maggioranza nell'assise ed ai fini della tenuta della quale la correzione è prevista..

Sia consentito evidenziare come, peraltro, l'esito ora voluto dall'ufficio sia incredibilmente beffardo per il ricorrente Scalera che, in precedente tornata elettorale a parti invertite, non è risultato eletto sulla base della (corretta) applicazione della stessa norma e ora si troverebbe a subire un'applicazione radicalmente opposta!

La corretta applicazione dell'art. 15 L. 108/1968 come sost. dall'art. 8 della L.R. Puglia n. 7/2015 comporterebbe pacificamente un miglioramento della posizione del ricorrente.

Infatti, applicando correttamente la norma deve assegnarsi un seggio alla lista "La Puglia domani" nella circoscrizione di Taranto per converso illegittima è l'assegnazione così come stabilita dall'Ufficio elettorale.

Per tutti tali motivi il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato **CHIEDE** A Codesto On. le TAR, chiarito l'interesse nel ricorso, l'annullamento *in parte qua* degli atti impugnati, con correzione delle operazioni elettorali ed attribuzione di un ulteriore seggio alla lista "La Puglia domani"; conseguentemente, dichiarare l'elezione del ricorrente Antonio Paolo Scalera, sia pur con l'attribuzione del seggio all'On. le Fitto per le ragioni evidenziate.

Con vittoria di spese.

Roma, 10.11.2020

f.to Avv. Gianluigi Pellegrino

f.to Avv. Sabina Ornella di Lecce

f.to Avv. Gianluca Prete

f.to Avv. Francesco Paolo Sisto

f.to Avv. Luciano Ancora